

REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA – AREA I
Servizio Controllo strategico, Riforme istituzionali e Controllo Enti locali e sub-regionali

OGGETTO: Affidamento incarico professionale all'ing. per lo svolgimento delle attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori "Patto per la Sicurezza".

L'anno 2016, il giorno, del mese di, presso la sede della Giunta regionale del Molise, sita in Campobasso, via Genova n.11,

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta regionale n. del, su proposta del responsabile del procedimento, è stata indetta una gara per l'affidamento dell'incarico professionale per le prestazioni di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, approvando contestualmente lo schema di disciplinare contenente le modalità e le condizioni per l'espletamento dello stesso;
- in esito a detta gara, con determinazione dirigenziale n. del, l'incarico professionale in argomento è stato aggiudicato all'ing., alle condizioni tutte del suddetto schema di disciplinare d'incarico e dell'offerta prodotta dall'incaricato in sede di gara;
- viste le disposizioni di cui al D.Lgs. 13.10.2014, n. 153 ed avutone riguardo ⁽³⁾;
- visto l'art. 11, comma 3, del D.Lgs 163/2006, in materia di modalità della sottoscrizione dei contratti;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra

1) l'ing Massimo Pillarella, nato a il, il quale interviene e agisce nel presente atto nella sua veste di Direttore Generale della Giunta della Regione Molise – CF 00169440708, autorizzata giusta deliberazione di Giunta regionale n. del, domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede legale dell'Ente in Campobasso, via Genova n.11, di seguito indicato come "regione"

e

2) l'ing. ⁽⁴⁾ (Codice Fiscale e Partita IVA) nato/a a il residente a, con studio professionale in iscritto/a all'ordine degli ingegneri della provincia di al n., di seguito indicato anche come "soggetto incaricato" o "professionista" (o, al caso, "società" o "raggruppamento"),

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO

La regione, per il tramite del proprio legale rappresentante, ai sensi dell'art. del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., affida all'ing., che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività di direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di "Patto per la Sicurezza".

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Nell'esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti, rapportandosi costantemente con il responsabile del procedimento, e seguendone le relative istruzioni:

1. Dovrà essere garantito, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, l'assolvimento delle funzioni quale "direttore dei lavori", secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e inoltre da ogni altra disposizione di legge o regolamento in materia, con l'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico in quanto applicabili.
2. Dovrà essere garantita l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, ad esempio, in materia di adempimenti con l'autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed osservatorio, di pubblicità, di subappalto e subaffidamenti in genere, ecc.).
3. Dovrà essere, in particolare, effettuata la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, sentiti anche i pareri di tutti gli uffici comunali preposti all'utilizzo dell'opera, entro il termine concordato con il responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari.
4. Dovrà essere garantita la presenza quotidiana in cantiere, ove attivo, l'assistenza e sorveglianza dei lavori, ivi compresa l'adozione di tutti i provvedimenti, l'assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessari.
5. Dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari ed in specie aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori, nonché aggiornata tempestivamente e, comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale, al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice.
6. Dovrà essere prodotta al responsabile del procedimento una relazione almeno bisettimanale sull'andamento tecnico-economico dei lavori con valutazioni e considerazioni, in particolare, sulla produttività dell'impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:
 - la descrizione dello stato delle opere al momento della maturazione dell'importo dello stato di avanzamento lavori;
 - lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi previsti nel computo metrico estimativo;
 - la corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori.
7. Dovrà essere, altresì, garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione dell'opera, ivi inclusi gli eventuali atti ed i documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, compresi quelli di competenza della direzione dei lavori relativamente all'eventuale collaudo statico ed a quello tecnico-amministrativo.
8. Dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
9. Dovranno essere garantiti i necessari eventuali contatti con le aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento e degli allestimenti impiantistici.
10. Dovrà essere assicurata, se nell'esecuzione dell'opera si rendesse necessaria, nei limiti di cui all'art. 132 del codice, la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al responsabile del procedimento con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con un'evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile, dovrà essere predisposta la perizia stessa.

In tal caso, sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale

vigente, derivanti dalla sommatoria delle opere (variate ed invariate) esclusivamente con riferimento alla parte di opera totalmente riprogettata.

Il committente e il responsabile del procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo od omesso adempimento di dette disposizioni da parte del direttore dei lavori.

L'incaricato si obbliga a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.

In esecuzione del presente incarico, inoltre, il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

11. Assumerà, per effetto del presente atto, tutti gli obblighi discendenti dall'applicazione dell'art. 91 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni nonché dall'art. 151, comma 2 del D.P.R. 207/2010 con l'obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo svolgimento dell'incarico.
12. Dovrà garantire al responsabile del procedimento l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti all'ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del professionista proporre in bozza al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la comunicazione per la <notifica preliminare> di cui all'art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'inoltro agli organi competenti. Inoltre, sarà preciso obbligo del professionista disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 7 (pagamenti) del presente atto.
13. Dovrà predisporre tempestivamente ogni modifica al piano di coordinamento della sicurezza che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse; l'onere di tale prestazione verrà calcolato in base ai vigenti tariffari professionali, in analogia a quanto previsto per la direzione lavori.
14. Dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte del direttore di cantiere e, pertanto, verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al responsabile del procedimento; nel caso in cui il committente, nella persona del responsabile del procedimento, non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore provvede a dare comunicazione dell'inadempienza, da parte dell'impresa, all'Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro. Resta ferma la riserva del committente, nella persona del responsabile dei lavori e/o del responsabile del procedimento, di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli 9 (penali) e 10 (clausola risolutiva espressa) (cfr Scheda [3.2]).
15. Dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. n. 81/08, durante tutta la durata dei lavori; a garanzia della sicurezza nel e del cantiere dovrà, comunque, garantire la propria personale presenza in cantiere almeno due volte alla settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e, comunque, se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile dei lavori; il professionista, anche tramite l'eventuale collaboratore, provvederà alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 16 del presente articolo.
16. A comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato uno specifico registro, vidimato a cura del responsabile dei lavori o del responsabile del procedimento, da conservarsi in cantiere, che affiancherà il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere contestualmente indicati ed aggiornati e puntualmente sottoscritti dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore come sopra qualificato, i sopralluoghi effettuati dal coordinatore della sicurezza e/o dal suo collaboratore, le disposizioni impartite nell'espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell'impresa.
17. Verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice, subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS ed INAIL nonché Casse edili. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori.

18. Dovrà inviare al responsabile dei lavori una relazione periodica sullo stato della sicurezza nel cantiere, secondo accordi con lo stesso e secondo necessità, con l'obbligo – per il coordinatore stesso – di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui all'art. 92, comma 1, lettere e) ed f) del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 7 (pagamenti) del presente atto
19. Dovrà, altresì, garantire l'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti e dovrà svolgere, in collaborazione con il responsabile del procedimento, tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza.
20. Si obbliga infine a segnalare immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.

Il committente e il responsabile del procedimento/responsabile dei lavori si riservano ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali danni loro arrecati anche nella forma di sanzioni amministrative a carattere pecuniario, per effetto del tardivo od omesso adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Con riferimento al precedente art. 2.10, viene riconosciuta al professionista la proprietà intellettuale riferita all'idea progettuale. Tutti gli elaborati forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta della regione la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.

ART. 4) – DURATA

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso:

1. con l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
2. con l'emissione del conto finale;
3. con la risoluzione delle eventuali riserve avanzate dall'impresa esecutrice;
4. con l'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

ART. 5) – COLLABORAZIONI

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi della regione per tutte le prestazioni fornite, il professionista potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

La regione sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista

incaricato.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.

ART. 6) – CORRISPETTIVO (5)

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, è pari ad euro (*anche in lettere*) – comprensivo anche dei rimborsi spese, a cui vanno aggiunti euro per contributi previdenziali ed euro per IVA in misura di legge, per complessivi euro, importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulta dall'offerta economica allegata al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte integrante e sostanziale.

Nel compenso come sopra indicato è compreso, tra l'altro, anche il corrispettivo per gli adempimenti relativi alle eventuali riserve dell'Impresa, ivi inclusi gli adempimenti nell'ipotesi di definizione bonaria delle controversie.

ART. 7) – MODALITÀ DI PAGAMENTO - TRACCIABILITÀ

Ferma restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto, la liquidazione dei compensi sarà effettuata entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, ad accertato corretto adempimento contrattuale, con le seguenti modalità:

- la liquidazione del compenso sarà effettuata contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura dei 9/10 dell'importo pattuito ferma restando l'ottemperanza del soggetto incaricato agli obblighi citati nel presente atto;
- la liquidazione del saldo avverrà, nei modi predetti, a conclusione dell'incarico, come definita al precedente art. 4.

In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione del corrispettivo si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario n. intestato a presso, Agenzia di, IBAN, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

L'incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in base a quanto previsto dall'articolo 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 8) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. stipulata con la compagnia di assicurazioni in data, valida fino al, conservata in atti del Servizio Controllo strategico, Riforme istituzionali e Controllo Enti locali e sub-regionali. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Il professionista ha inoltre presentato la cauzione definitiva costituita con rilasciata da al n. in data per l'importo di euro (5).

ART. 9) – PENALI (6)

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi artt. 10) e 11),potrà applicare le seguenti penali:

1. Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinque per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
2. Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,50‰ (zero virgola cinquanta per mille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.
3. Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattro per cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
4. Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.
5. In particolare, per la mancata osservanza dei termini stabiliti nel presente atto, la regione applicherà penali per ritardata contabilizzazione e ritardata presentazione degli atti contabili che saranno determinate dal pagamento degli interessi per ritardata contabilizzazione richiesti dalla ditta e, in ogni caso, non inferiori ad euro 50,00 (cinquanta/00) giornaliera.
6. La mancata presenza quotidiana in cantiere da parte del direttore dei lavori comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell'1‰ (unopermille) del relativo onorario.
7. La reperibilità e la presenza in cantiere del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva non conformi a quanto previsto all'art. 2.15 comporteranno la comminazione di una penale giornaliera dell'1‰ (unopermille) del relativo onorario.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale.

Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla regione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 10) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso di mancato rispetto dei termini derivanti dalla normativa vigente.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi la regione si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla regione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 11) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non

inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dalla regione in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 12) – RECESSO

La regione, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

L'incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso l'incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 13) – INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Nel periodo intercorrente tra l'aggiudicazione e il collaudo è fatto divieto all'incaricato di intrattenere rapporti professionali con l'esecutore. I rapporti in corso al momento dell'aggiudicazione debbono essere comunicati al committente.

A tal fine l'incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente (*in alternativa*: di essere in possesso di tutte le autorizzazioni eventualmente richieste o previste dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari sollevando fin d'ora il committente da ogni onere o responsabilità al riguardo).

L'incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ART. 14) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'incaricato e la regione, in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Campobasso.

ART. 15) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle del D.Lgs. n.163/2006 e D.P.R. n.207/2010, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 16) – DOMICILIO

L'incaricato dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a con recapito in via n. presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto (7).

La corrispondenza inerente il presente atto sarà intrattenuta mediante utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) che avrà valore ricettizio tra le parti.

ART. 17) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'IVA e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico dell'incaricato.

Si intendono, altresì, a carico dell'incaricato le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

ART. 18) – CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di euro,00 (in lettere).

Il presente atto, in quanto soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, l'incaricato dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

Per la Regione Molise

L'incaricato

.....

.....

(1) Individuare in modo opportuno la controparte precisando a quale tipologia si fa riferimento ovvero se trattasi di professionista singolo o associato, società di professionisti, società di ingegneria, consorzio stabile, raggruppamento temporaneo tra i medesimi soggetti (art. 91, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).

(2) Descrivere l'iter seguito per l'attribuzione dell'incarico ed indicare i principali provvedimenti adottati. Lo schema riporta a titolo esemplificativo alcune fasi.

La clausola è appropriata in caso di soggetti che esercitano attività professionali non organizzate in forma di impresa a prescindere dall'importo contrattuale e per soggetti di impresa fino al valore contrattuale di euro 154.937,07. Superato tale valore, nel caso di imprese, dal 13.2.2013 valgono le disposizioni del D.Lgs. 15.11.2012, n. 218.

(3) Si veda ora il D.Lgs. 15.11.2012, n. 218, come modificato dal D.Lgs. 13.10.2014, n. 153 e la c.d. "Legge di Stabilità"

24.12.2012, n. 228.

(4) La dicitura va adeguata alla natura giuridica del soggetto contraente. Nel caso di società, va indicata la sede della società, la veste rappresentativa del legale rappresentante e va allegata, ove necessario, la documentazione attestante il conferimento della predetta veste rappresentativa.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo indicare oltre ai dati dei singoli componenti anche gli estremi dell'atto costitutivo [contratto di mandato con rappresentanza] e la specificazione del mandatario.

(5) In tema di corrispettivo è bene ricordare che il D.L. 24.1.2012, n. 1 (convertito con L. 24.2.2012, n. 27 e recante "Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture") ha abrogato le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (art. 9). In questo modo la determinazione del corrispettivo è lasciata alla libera contrattazione tra professionista e cliente. Vi sono due eccezioni:

– nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale (quando vi sia disaccordo sul compenso tra committente e professionista) è stato promulgato il D.M. 20.7.2012, n. 140 "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27";

– la determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria. Al riguardo è stato emanato il D.M. 31 ottobre 2013, n. 143. Peraltro, in base all'art. 1, comma 4, dello stesso D.M., "[...] *Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto-legge*".

(6) Valuti l'estensore se modificare la tipologia, gli importi e/o le percentuali delle penali in relazione alla prestazione da eseguire. Qualora si ritenga necessario modificare la percentuale è opportuno fissarla tra lo 0,5 per mille e l'1 per mille del corrispettivo professionale, in analogia a quanto stabilito dall'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010.

(7) Clausola da apporre solo se la controparte ha il domicilio fiscale nell'ambito del territorio comunale.

(8) Nel caso la controparte non disponga di una propria sede nell'ambito del territorio comunale, dovrà eleggere domicilio nel Comune in cui si esegue l'incarico.